

ATTI PARLAMENTARI

XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **CXXVIII**

n. **20**

R E L A Z I O N E **SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL DIFENSORE CIVICO** **DELLA REGIONE LIGURIA** **(Anno 2013)**

(Articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127)

Presentata dal difensore civico della regione Liguria

Trasmessa alla Presidenza il 31 marzo 2014

PAGINA BIANCA

INDICE

Considerazioni generali	<i>Pag.</i>	8
Attività dell'ufficio	»	12
I casi	»	17
Le funzioni atipiche	»	28
<i>Accesso agli atti</i>	»	28
<i>Poteri sostitutivi</i>	»	29
<i>Commissioni Miste Conciliative</i>	»	30
<i>Tutela soggetti deboli</i>	»	30
<i>Comitato Garanti</i>	»	31
Relazione del garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza	»	32
Grafici e statistica	»	41
<i>Grafici Pubbliche Amministrazioni interessate dall'azione del Difensore Civico</i>	»	43
<i>Grafico principali materie di intervento</i>	»	45
Riferimenti normativi	»	46
a) Costituzione della Repubblica Italiana	»	46
b) Normativa Regionale	»	46
<i>Statuto</i>	»	46
<i>Legge Regionale 5 agosto 1986, n. 17</i>	»	47
c) Leggi in materia di Garante Regionale dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza	»	55
<i>Legge 12 luglio 2011, n. 112</i>	»	55
<i>Legge regionale 16 marzo 2007, n. 9</i>	»	63

PAGINA BIANCA

PIANO DI DISTRIBUZIONE

La Relazione del Difensore Civico Regionale va inviata annualmente, entro il 31 marzo, al Presidente ed ai membri del Consiglio Regionale (art. 8 l.r. 5 agosto 1986 n. 17).

Altrettanto per quanto riguarda i Presidenti della Repubblica, del Senato e della Camera dei Deputati (art. 16 della Legge 15 marzo 1997, n. 127, modificata dalla Legge 191/98).

Il testo della Relazione viene anche inviato al Presidente della Giunta Regionale, agli Assessori regionali, a tutti gli Enti derivati dalla Regione, alle Aziende Sanitarie Locali, alle Aziende Ospedaliere.

La Relazione è altresì destinata alle Province, ai Comuni convenzionati.

Per quanto di interesse la Relazione è inviata alle Associazioni di volontariato che operano a tutela dei cittadini, dei consumatori e per prevenire eventuali situazioni di bisogno.

RINGRAZIAMENTI

Nell'atto di pubblicare questa mia relazione annuale, come prescrive l'art. 8 L.R. 17/86, desidero ringraziare il Presidente Rosario Monteleone ed il neo Presidente Michele Boffa che dal novembre 2013 presiede il Consiglio Regionale, il Segretario Generale dr. Pessina e la dott.ssa Serini per la cura e l'attenzione con cui hanno seguito il nostro lavoro

Un ringraziamento speciale ai miei validissimi collaboratori dr. Pincin, sig.ra Casaccia sig.ra Franciois, sig.ra Ceroni e sig. Teso, per la passione e la competenza che dedicano all'Ufficio di Difesa Civica e che hanno contribuito alla redazione della presente Relazione, ed inoltre al dr. Dario Arkel che, con identica competenza e passione, ha collaborato alla redazione della relazione del Garante dei Minori.

Genova 17 marzo 2014

Francesco Latta

ORGANICO

Il personale che collabora con il Difensore Civico della Regione Liguria, al momento della stesura della presente Relazione, risulta così composto:

<i>Dott. Avv. Luigi Pincin</i>	<i>Funzionario P.O.</i>
<i>Sig.ra Maria Luisa Casaccia</i>	<i>Funzionario P.O.</i>
<i>Sig.ra Maria Paola Franciois</i>	<i>Funzionario P.O.</i>
<i>Dott. Dario Arkel</i>	<i>Funzionario</i>
	<i>Garante dei Minori</i>
<i>Sig.ra Cerroni Loredana</i>	<i>Segreteria Dif. Civ.</i>
<i>Sig. Teso Mauro</i>	<i>Segreteria Dif. Civ.</i>

CONSIDERAZIONI GENERALI

Il 20 dicembre 2013 la regione Molise ha approvato una legge con la quale, fra l'altro, ha abrogato quella del 2000 di Istituzione dell'Ufficio del Difensore Civico e ne ha disposto la cessazione immediata dall'incarico.

Questo, naturalmente, nell'ambito di una conclamata *“ulteriore riduzione dei costi della politica”*.

Non è una bella notizia.

Da una parte l'odierna cultura politica tende ad una sempre più accentuata affermazione dei DIRITTI e della necessità della loro tutela, dall'altra gli istituti che ne garantiscono l'attuazione restano privi di indispensabili riforme e risorse, vedi la giustizia in tutte le sue componenti, sempre più lenta, caotica ed onerosa, e la stessa difesa civica.

Per quanto riguarda quest'ultima, già nella relazione dello scorso anno si era citata una solenne dichiarazione delle Nazioni Unite risalente al 1999 nella quale si raccomandava agli Stati membri di assicurare e sostenere la promozione e protezione dei diritti umani attraverso l'istituzione di autorità indipendenti come ad esempio i Difensori civici. E si era sottolineato con rammarico e delusione che l'Italia non solo era ancora priva di una legge quadro nazionale sulla Difesa Civica e non aveva istituito la figura del Difensore Civico Nazionale (nonostante il voto esplicito contenuto *nell'art. 16 della legge 127/97*), ma solo 14 Regioni lo avevano istituito nel loro ambito (ma già due, Friuli Venezia Giulia e Molise, come abbiamo visto, lo hanno abolito). A ciò si deve aggiungere che

con la legge finanziaria del 2009 è stato abolito il Difensore Civico comunale e deve ancora nascere quel “*Difensore Civico territoriale*” istituito dalla stessa legge. Vi è da sperare che, abolite le Province ed in via di istituzione le Città Metropolitane, previste dalla Costituzione, venga imposto che negli statuti di queste ultime sia contemplata la figura istituzionale, autonoma ed indipendente, del Difensore Civico.

Il quadro complessivo è quindi, allo stato, scoraggiante, specie se si prende anche atto della nuova tendenza (vedi in merito una recente iniziativa della Regione Marche) di concentrare in una unica figura di garanzia onnisciente la tutela dei diritti di svariate categorie di individui (i normali cittadini, i minori, i detenuti o internati, i contribuenti ecc.).

Ho già espresso al nostro Coordinamento nazionale la mia personale avversità ad una tale soluzione, ancora una volta giustificata dall'esigenza di risparmiare risorse. Ma, a parte la palese contraddizione tra una seria affermazione di tutela dei diritti umani e la necessità di un “risparmio” sulla loro attuazione, alla teorizzata concentrazione di funzioni tutorie osta l'evidente esigenza di specializzazione in materie complesse.

Vi sono inoltre ostacoli normativi molto evidenti: cito per tutti l'*art. 3, comma 6°* della recente *legge 112/2011*, istitutiva dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza, in cui si prevede una competenza esclusiva del Garante Regionale; l'*art. 69 della L. 26/7/1975* di Ordinamento Penitenziario, che già assegna al Magistrato di sorveglianza (quindi autorità geneticamente indipendente ed autonoma) la più ampia tutela dei diritti dei condannati e degli internati (e peraltro mentre scrivo è in discussione al Parlamento il c.d. decreto svuota carceri, nel quale è prevista la istituzione del Garante Nazionale

dei detenuti), ed infine la Legge istitutiva del Garante del Contribuente.

Rimane quindi la necessità non solo di mantenere la figura del Difensore Civico con i compiti oggi ben delineati nella maggior parte delle Regioni, ivi compresa la Liguria, ma anzi di valorizzare ulteriormente l'istituto, di rafforzarne funzioni e ambiti di cognizione, di allargarne la fruizione senza onere alcuno da parte dei cittadini.

Ed i motivi per cui la politica, la buona politica, debba procedere con decisione su questa linea sono molteplici, come ha perspicuamente sottolineato il collega del Piemonte in un recente documento presentato al Coordinamento Nazionale, perché la Difesa Civica:

- è uno strumento diretto a garantire, o quantomeno a stimolare, *“il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione”* (art. 97, 1° com. Cost.);
- è un mezzo di tutela dei diritti fondamentali;
- garantisce l'attuazione del diritto di accesso all'informazione e di risposta alle istanze, oltre che intervenire *ex art. 136 TUEL* in caso di omissione di atti obbligatori per legge da parte degli organi degli enti locali;
- svolge attività di mediazione, mettendo a confronto (anche attraverso un mezzo istruttorio che la legge regionale ligure denomina *“esame congiunto”*) le esigenze e le richieste dei cittadini con l'azione doverosa dei pubblici uffici;
- è un mezzo alternativo a quelli giurisdizionali civili e amministrativi, con caratteristiche peculiari di grande rilievo, come quelle di essere senza oneri per il cittadino di assicurare, in ipotesi di successo della mediazione, tempi di risoluzione delle controversie assai più rapidi.

E' intuitivo che un Ombudsman, un Difensore Civico con i compiti appena descritti debba essere: eletto a maggioranza qualificata; autonomo e indipendente dal potere politico e dalle amministrazioni pubbliche nei confronti delle quali deve esercitare i suoi compiti di tutela dei cittadini; a mandato temporaneo e possibilmente non rinnovabile; di assoluta terzietà.

Se le connotazioni tipiche della Difesa Civica sono quelle delineate, fondate sulla mediazione, la persuasione, la sollecitazione, l'affermazione del "*diritto mite*", è coerente non le siano attribuiti poteri decisorî, sanzionatori, interdittivi e vincolanti, e si ponga quindi come alternativa alla giurisdizione, con prevalente funzione di "*moral suasion*" e quindi di sollecitazione ad un corretto agire amministrativo, o al più, di invito motivato ad un esercizio di autotutela da parte della P.A.

Su quest'ultimo punto, è interessante segnalare una decisione del TAR del Veneto datata 23 marzo 2011, in cui si afferma che l'omessa considerazione di rilievi svolti dal Difensore Civico può determinare, ricorrendone le condizioni, profili di illegittimità intrinseca di atti e provvedimenti. Nella fattispecie decisa, era accaduto che le osservazioni critiche mosse alla amministrazione dal Difensore Civico a seguito di numerose segnalazioni di cittadini non erano state considerate e valutate: i giudici ne avevano dedotto un profilo di illegittimità della decisione assunta.

ATTIVITA' DELL'UFFICIO

Anche nell'anno appena trascorso il numero delle istanze pervenute nelle varie forme (verbale personale, verbale telefonica, scritta in forma diretta, o tramite fax o tramite posta elettronica, con una varietà che denota una assoluta mancanza di schemi rigidi o burocratici di accesso) e dei procedimenti avviati nonché quello delle pratiche concluse mostrano un consolidamento dell'attività svolta, indicativa dell'impegno condotto sia sul versante della comunicazione che per i servizi offerti all'utenza: gratuità e informalità caratterizzano, infatti, il rapporto fra il cittadino e l'Ufficio.

Vi è stata invece, in controtendenza, una diminuzione delle richieste di sollecito provenienti dalle Curie Vescovili nei confronti dei vari Comuni per il mancato versamento di quota dei contributi di urbanizzazione secondaria ex *legge regionale n. 4 del 24.1.1985*, che nel 2012 avevano riguardato la quasi totalità dei Comuni della Liguria.

Ciò per l'assidua e costante azione di sollecito e monitoraggio dell'Ufficio che ha determinato, a monte, la soluzione della problematica sottesa.

La Segreteria ha trattato 1740 numeri di protocollo e provveduto all'apertura di 432 nuovi fascicoli ai quali vanno aggiunte varie pratiche amministrative e di segreteria.

A tali numeri vanno sommate altresì quelle questioni che hanno trovato conclusione nel corso di telefonate che moltissimi istanti hanno effettuato sia attraverso le linee urbane dell'ufficio sia utilizzando la linea verde gratuita (a tal proposito si rileva che al solo numero verde sono pervenute circa 1250

telefonate). Questi contatti telefonici, spesso indicativi di una situazione di disagio complessivo della popolazione ligure e del suo difficile rapporto con la Pubblica Amministrazione in generale, provengono in larga parte da anziani, disabili o comunque appartenenti a “fasce deboli”: l'operatore ascolta, fornisce le necessarie informazioni, indirizza consiglio. Questa azione verbale e incisiva ha ricevuto numerosi attestati di stima e gratitudine da parte degli utenti.

I funzionari dell'Ufficio – così come previsto dall'art. 9 della legge istitutiva – hanno effettuato anche per tutto l'anno 2013 i contatti decentrati con le sedi periferiche dell'Ufficio: Arenzano, Chiavari, Imperia, La Spezia, Savona e Sarzana al fine di facilitare l'accesso ai cittadini ivi residenti. L'attività svolta nelle sedi periferiche ha permesso il miglioramento dell'ascolto e dei servizi resi agli utenti e la risoluzione di numerose problematiche anche con l'espletamento dei c.d. “esami congiunti”.

L'Ufficio, su sollecitazione del Coordinamento Nazionale dei Difensori Civici, ha poi stabilito di dotarsi di un programma di gestione automatica delle pratiche, denominato Di.As.Pro, software creato dall'omologo Ufficio lombardo. Questo programma, oltre a risultare estremamente efficace ed utilissimo per le attività amministrative, corrisponde ai dettati del D.Lvo 33/13 in materia di trasparenza e pubblicità degli atti della P.A. Ogni cittadino potrà, mediante una registrazione al sito, prendere visione in tempo reale dello stato della propria pratica. Sarà operativo presumibilmente a metà dell'anno in corso.

Nella trattazione dei casi, e indipendentemente dalla loro natura, si è consolidata con la piena adesione dei componenti dell'Ufficio, tutti professionalmente assai preparati e motivati,

una metodica di lavoro incentrata sull'ascolto e sul rapido avvio delle procedure di risoluzione. Salvo, ovviamente, che l'istanza non debba essere subito archiviata perché irrilevante, manifestamente infondata o non rientrante nella competenza funzionale della Difesa Civica.

Sulla risposta delle Pubbliche Amministrazioni alle richieste ed alle sollecitazioni ribadisco una considerazione che ho già fatto negli anni scorsi: è nella maggior parte dei casi sollecita ed esauriente, tale da corrispondere alle aspettative dei cittadini persino nei casi in cui il merito sia loro avverso. Nelle ipotesi residuali in cui manchi un pronto riscontro, un formale sollecito è sufficiente a garantire l'adempimento richiesto. E' rarissimo il caso in cui occorra un intervento personale e diretto del Difensore Civico.

Sulla metodica di lavoro e sull'utilizzo di determinati mezzi istruttori, si è ritenuto con risultati positivi di incrementare la prassi del sopralluogo e del c.d. "*esame congiunto*". La visione diretta e l'ascolto in contraddittorio fra le parti (amministrazione e cittadini) consente una percezione del problema viva ed immediata che facilita l'eventuale risoluzione, anche di compromesso, e comunque una conoscenza più ampia ed approfondita.

E' accaduto per esempio (ma se ne riparerà nella narrazione dei "casi") quando vi è stato un serrato confronto fra vari comitati di cittadini di Prà, il Comune di Genova e la Regione su un ampio progetto di riqualificazione del litorale della delegazione in termini di vivibilità e viabilità e dove sono in gioco svariati milioni di euro di fondi europei oppure quando si è riattivato un ampio tavolo di lavoro per trattare dell'annoso problema del rumore proveniente dalla lavorazione del VTE in porto; ancora, quando si è trattato di dirimere interessi contrapposti fra la necessità di procedere nel centro storico a

importanti lavori di restauro di una residenza storica e la tutela delle proprietà private confinanti e quando si è attivato, e positivamente concluso, un serrato confronto nell'aula consiliare del Comune di Chiavari fra un gruppo di genitori e l'amministrazione comunale avente ad oggetto la politica tariffaria del Comune sul godimento del servizio di asilo nido.

I settori nei quali vi sono state le istanze più numerose dei cittadini ed hanno quindi richiesto un particolare impegno dell'Ufficio sono stati la sanità, l'edilizia popolare, la previdenza, l'ambiente. In tutti questi settori si sono stabiliti, grazie alle iniziative dei funzionari dell'Ufficio, stretti rapporti di collaborazione con gli uffici pubblici interessati, e questo ha naturalmente facilitato il compito del Difensore nell'ottenere risposte e chiarimenti.

Nella sanità, in particolare, l'esistenza presso le Aziende relative e gli Ospedali di Uffici Relazioni col Pubblico molto ben strutturati e sensibili consente su iniziativa o sollecitazione della Difesa Civica la risoluzione di problemi che spesso insorgono, per i motivi più vari e per ragioni più che comprensibili, con i malati e i loro congiunti. E' accaduto inoltre che l'Ufficio sia stato impegnato con successo nel contribuire a rendere meno drastica ed ingiusta la normativa regionale che, per preoccupazioni di spesa, aveva limitato l'uso dell'ambulanza pubblica e gratuita alle persone affette da "*non deambulabilità assoluta*": la ragionevole soluzione interpretativa è stata trovata con grande soddisfazione dei malati nell'estendere tale uso a coloro per i quali veniva certificata una condizione fisica "*assimilabile*" ai non deambulanti.

Nell'attività dell'Ufficio è stata inserita con crescente regolarità la partecipazione di tutti a convegni, conferenze, tavoli di lavoro, incontri necessari o quantomeno utili ad

assicurare e migliorare la professionalità complessiva e la conoscenza di nuove problematiche sociali.

Il Difensore civico è stato chiamato nella sua veste a svolgere una relazione in un importante convegno sulla portualità dove ha affrontato il tema delle immissioni da rumore provenienti comunque dallo scalo genovese ed avvertite dai cittadini del litorale di ponente.

Un rapporto particolare e culturalmente fruttuoso si è instaurato con il Centro Diritti Umani dell'Università di Padova, molto sensibile e attivo sul tema negletto della Difesa Civica in Italia.

Infine, il Difensore Civico ha partecipato con regolarità in Roma ai lavori del Coordinamento Nazionale e della Conferenza dei Garanti per l'infanzia e l'adolescenza.

I CASI

Com'è consuetudine, saranno qui di seguito illustrati in modo sintetico i più rilevanti o i più significativi dei casi trattati nel corso del 2013.

ooOoo

Si è già sopra accennato al problema del trasporto gratuito in autoambulanza a cura delle AA.SS.LL. di cittadini affetti da gravi patologie, in un primo tempo limitato ai non assolutamente deambulanti. Non aveva attenuato questa drastica impostazione una direttiva che aveva invitato i Direttori, comunque, ad una valutazione *“caso per caso”*. A seguito di molte istanze e lamentele, veniva suggerita ai vertici regionali dal Difensore Civico una modifica normativa o interpretativa. Il Direttore Generale della ASL 3 consentiva al trasporto qualora i medici avessero certificato *“una patologia assimilabile alla non deambulabilità assoluta”*. Questa linea veniva accolta dai vertici regionali ed estesa a tutte le AASSLL. Trovava tuttavia, nell'applicazione concreta, qualche resistenza. I cittadini manifestavano comunque il loro ringraziamento per l'intervento, che aveva permesso una più larga applicazione del beneficio.

ooOoo

La madre di un giovane ragazzo genovese affetto da una grave patologia psichiatrica e per questo ricoverato in trattamento sanitario obbligatorio da tempo insolitamente lungo ne segnalava la grande sofferenza e nel contempo l'impossibilità, per ragioni materiali e logistiche, di poterlo accogliere nella sua residenza. Veniva attivato un esame congiunto della situazione con la presenza del Direttore del Dipartimento Salute Mentale della ASL. L'intervento decisivo di quest'ultimo determinava l'immediata dimissione del giovane dall'Ospedale ed il suo inserimento in una Comunità adeguata alle sue condizioni e non lontana da Genova, dove il ragazzo si trova bene e presenta una stabilizzazione del quadro clinico.

ooOoo

Analoga problematica ha riguardato un altro giovane genovese in precarie condizioni di salute mentale, inserito in una comunità terapeutica della città in regime libero. Poiché egli aveva momenti di tensione e contrasto con altri ospiti, in certe occasioni lasciava la Comunità e si recava al SPDC di un Ospedale cittadino, dove trovava momentaneo ricovero. I genitori del ragazzo ricorrevano al Difensore Civico lamentando che l'Ospedale non chiedeva la collaborazione della famiglia e non si atteneva a corrette prescrizioni terapeutiche. Venivano richiesti a tutti chiarimenti dettagliati e specifici, risultati peraltro alla famiglia non soddisfacenti. Si decideva allora per un "esame congiunto" presso il nostro Ufficio, al quale partecipavano il Direttore del Dipartimento Salute Mentale della ASL, gli psichiatri dell'Ospedale e della Comunità terapeutica, le responsabili degli Uffici Relazioni con il Pubblico e i genitori del giovane. L'incontro ha permesso quell'azione di mediazione e conciliazione tipica dell'Ufficio: vi sono stati i

necessari chiarimenti fra i sanitari e i genitori del giovane, tutti finalizzati al benessere del ragazzo, ed una concordata puntualizzazione di moduli di comportamento reciproci. La famiglia, a fronte del risultato ottenuto, ha ringraziato a voce e per iscritto l'Ufficio di Difesa Civica.

ooOoo

Su richiesta della Consulta Regionale per l'Handicap si è intervenuti per accelerare l'abbattimento di barriere architettoniche nella rinnovata "Casa della salute" di Genova Struppa, partecipando anche ad un sopralluogo insieme ai Dirigenti della ASL. A distanza di pochi mesi, l'Azienda faceva pervenire una dettagliata relazione nella quale metteva in evidenza l'esecuzione di tutti gli interventi propedeutici all'abbattimento delle barriere che erano state segnalate. La Consulta, a risultato ottenuto, ringraziava per il fattivo intervento.

ooOoo

E' corretto segnalare anche una iniziativa che non ha purtroppo sortito un risultato soddisfacente per i cittadini di una località della Riviera di Ponente che l'avevano sollecitata. E' accaduto con la richiesta agli organi competenti, formulata d'intesa con il Difensore Civico del Piemonte, di una consistente modifica dei programmati orari ferroviari nelle linee di collegamento fra le due Regioni (ad es. la Ormea - Pieve di Teco) che avevano subito un drastico ridimensionamento. E' accertato comunque che sul tema specifico vi è una accentuata attenzione degli assessorati competenti.

ooOoo

Si è già accennato nella parte generale ad un intervento presso il Comune di Chiavari, da poco tempo convenzionato con la Regione per assicurare ai suoi cittadini il servizio di Difesa Civica. E' accaduto che nel mese di settembre un gruppo di genitori ha richiesto l'intervento del nostro Ufficio perché il Comune, a pochi giorni dall'inizio del servizio di asilo nido, aveva comunicato alle famiglie un aumento delle relative tariffe motivato dalla critica situazione di bilancio dell'Ente. Le famiglie, che a ragione si ritenevano i soggetti più colpiti dalla crisi economica in atto nel Paese, valutavano quasi ironica la motivazione e con durezza giudicavano ingiustificati gli aumenti apportati alle tariffe del servizio; lamentavano inoltre una carente o comunque inadeguata possibilità di comunicazione con gli organi politici e gli uffici amministrativi del Comune.

Disposto un "*esame congiunto*", di cui anche la stampa locale dava conto, questo si svolgeva nella sede decentrata di Chiavari, e più precisamente nella stessa aula del Consiglio Comunale gentilmente concessa. Presenziavano alla riunione un nutrito gruppo di genitori e lo stesso Sindaco della città con due Assessori e Dirigenti amministrativi. L'incontro, sotto ogni aspetto molto positivo e civile, permetteva ai genitori di esporre le ragioni del loro dissenso ed agli Amministratori di dettagliare le ragioni di una decisione giustificata come dolorosa ma necessaria anche perché preceduta da molti anni di tariffe invariate (a differenza di quanto era accaduto in molti comuni limitrofi). Il Comune, inoltre, garantiva la massima disponibilità a ricevere i cittadini e a fornire loro tutte le delucidazioni e l'assistenza necessaria nella materia.

Gli istanti hanno ringraziato il Difensore Civico per l'azione di mediazione e conciliazione svolta, che ha ottenuto comunque anche il consenso della controparte.

ooOoo

E' continuato anche nel 2013 l'interesse dell'Ufficio, attivato sempre da costanti lagnanze di un gruppo di cittadini della delegazione di Genova Pegli, riguardante il complesso ed annoso problema delle immissioni moleste di rumore proveniente da attività portuali, soprattutto dal VTE.

Vi è stata in febbraio la partecipazione ai lavori della V Commissione Consiliare del Comune di Genova, ed in tempi successivi al tavolo di lavoro aperto alle varie istituzioni interessate al tema. In agosto una riunione in Capitaneria di Porto ha visto la presenza del nuovo Ammiraglio Comandante. L'Autorità Portuale è stata sollecitata a proseguire con determinazione l'iter per la elettrificazione delle banchine, per cui vi è un impegno formale assunto due anni or sono. Infine, nell'ultimo incontro di dicembre su iniziativa del nostro Ufficio si è convenuto di sensibilizzare al problema gli armatori delle navi segnalate come fonte di notevole rumore quando, ormeggiate soprattutto al sesto modulo, sono costrette a tenere accesi i motori del generatore di corrente. Gli incontri proseguiranno sicuramente nell'anno in corso.

ooOoo

Due cittadini stranieri da lungo tempo in Italia lamentavano un notevole ritardo nella risposta alla richiesta, formalmente formulata, di cittadinanza italiana. Si constatava che in entrambi i casi era stato di gran lunga superato il termine massimo di due anni stabilito dalla legge 241/90 e ribadito in un formale atto di "impegno" dell'Ufficio amministrativo di competenza. Veniva interessato al problema il Prefetto di Genova, di cui si sollecitava un intervento presso il Ministero degli Interni perché venisse rimossa la violazione della Legge da

parte dello stesso Stato italiano. L'intervento sortiva un esito positivo: dopo un tempo ragionevole, i due stranieri comunicavano di avere ottenuto la cittadinanza italiana. Ringraziavano ripetutamente.

ooOoo

Un cittadino genovese riferiva di avere ricevuto da un Comune del levante ligure una ingiunzione di pagamento quale "appendice" ad una precedente sanzione per accesso abusivo a zona a traffico limitato regolarmente pagata. L'ulteriore pagamento era richiesto per "*spese notifica verbale*" non riportate nell'originario verbale. In conseguenza della richiesta di chiarimenti del Difensore Civico, il Comandante della Polizia Municipale provvedeva in breve tempo ad annullare l'ingiunzione perché relativa a "*spesa non esigibile*". L'interessato esprimeva la sua soddisfazione.

ooOoo

Un ulteriore esito positivo è stato ottenuto a favore di uno studente genovese che, in conseguenza del *D.M. 12.6.2013*, aveva avuto accesso tramite i famosi test nazionali ad un Ateneo diverso da quello di residenza. In virtù di una interpretazione favorevole auspicata dal Difensore, è stata accolta una domanda di concessione di borsa di studio all'ARSSU della Regione Liguria nonostante il giovane fosse stato ammesso a frequentare una facoltà fuori Regione.

ooOoo

Si è risolta bene anche la vicenda narrata dal figlio di una coppia di handicappati anziani, al quale era stata rifiutata la richiesta di rinnovo del contrassegno per l'autoveicolo dei genitori, dovendo questi ultimi apporre sulle istanze le loro firme in presenza di un funzionario della società di gestione del parcheggio (la ratio di questa disposizione vincolante era evidentemente quella di evitare abusi ed inganni, anche se obbligava i disabili ad uno spostamento difficoltoso). Il Difensore suggeriva come soluzione appagante per le due parti la possibilità di consentire il riconoscimento del disabile e la raccolta della sua firma presso il veicolo, senza costringerlo a scendere ed accedere agli uffici: la società aderiva a tale soluzione ed, in più, provvedeva ad istituire uno stallone disabili nelle immediate vicinanze dell'ingresso allo sportello.

ooOoo

Sono numerosissimi (nell'ordine di decine) i casi risolti per le vie brevi — telefono o email — con gli Istituti Previdenziali (INPS e INAIL) e relativi a situazioni protrattasi a volte per tempo considerevole. I rapporti con tali Istituti sono infatti diventati progressivamente più rapidi e concludenti ed hanno consentito di raggiungere risultati insperati e di grande soddisfazione per i cittadini. Di ciò va dato esclusivo merito ai funzionari di entrambe le parti — Istituti previdenziali e Difesa civica — peraltro incoraggiati e supportati dai loro Dirigenti.

ooOoo

Accade anche, quantunque sia operante il Garante del Contribuente, che i cittadini si rivolgano a questo Ufficio per avere chiarimenti e aiuto in campo fiscale: nel limite del possibile, non vengono rifiutati a motivo dell'incompetenza funzionale sulla materia.

ooOoo

Si è già accennato sopra, illustrando le metodiche di lavoro ed accennando alla utilità del "sopralluogo", alla vicenda che ha contrapposto ARTE, impegnata nella ristrutturazione dello storico palazzo Grillo alle Vigne, ai privati confinanti, preoccupati della sicurezza propria e dei loro beni, insidiati a loro dire dai lavori in corso. La visione diretta delle cose ha consentito al Difensore Civico di suggerire ad ARTE un semplice completamento e potenziamento dell'impianto anti-intrusione. Che veniva in effetti prontamente attuato e documentato con fotografie. Gli interessati ringraziavano per *"il fattivo, concreto e risolutivo intervento"* che aveva definito in modo efficace e rapido *"una vicenda che poteva assumere sviluppi problematici"*.

ooOoo

Alcune Associazioni del levante ligure rappresentavano all'ufficio la situazione critica di alcune zone agricole dello spezzino, in particolare delle Cinque Terre, per la massiccia presenza di cinghiali che con le loro irruzioni cagionavano danni gravi alle colture della zona, mantenute produttive con grande fatica. I cinghiali inoltre, moltiplicatisi negli ultimi anni, costituivano un pericolo per l'incolumità delle persone, oltre che delle strutture portanti del territorio, come gli storici

muretti a secco. Le associazioni da tempo si rivolgevano agli Enti locali – Provincia, Comuni, Parco Nazionale delle Cinque Terre- senza ottenere aiuti sufficienti per contrastare il fenomeno.

Si appurava dalla documentazione esibita dalle istanti che nel 2008 era stato concordato un progetto finalizzato alla gestione del problema in quell'area, che fra le altre cose prevedeva l'installazione di recinzioni fisse, il rafforzamento di quelle esistenti, la realizzazione di recinti di cattura per marcatura, censimento e selezione, l'organizzazione di battute di caccia programmate.

Tale progetto non risultava attuato e stava fallendo. Da qui una domanda di intervento del Difensore Civico.

Richieste notizie dettagliate alle Amministrazioni pubbliche interessate, perveniva dopo qualche tempo la risposta del Parco che dava conto delle attività svolte o in corso di svolgimento. In particolare, faceva riferimento al Piano di controllo del cinghiale 2012-2013 e si fornivano aggiornamenti circa il co-finanziamento già in atto al Comune di competenza per l'esecuzione del progetto di ampliamento delle recinzioni comprensoriali. Erano inoltre forniti dati aggiornati sugli interventi di controllo diretto (battute di caccia) eseguiti nel periodo gennaio-agosto 2013. Il Parco inoltre confermava la propria disponibilità a collaborare con i rappresentanti delle Associazioni coinvolte per discutere delle problematiche sollevate e pianificare eventuali ulteriori provvedimenti. Infine, giungeva notizia che erano stati sbloccati i fondi pubblici stanziati e da devolvere agli interessati perché procedessero direttamente al ripristino ed all'ampliamento delle recinzioni metalliche.

Gli esponenti si dichiaravano soddisfatti per quanto ottenuto, pur manifestando qualche cautela per il futuro, e ringraziavano la Difesa Civica per la tempestività e l'efficacia dell'azione svolta.

ooOoo

Nel mese di settembre alcuni cittadini genovesi residenti in una zona centrale della città si rivolgevano a questo Ufficio lamentando che da alcuni giorni una copiosa perdita d'acqua fuoriusciva da una tubatura interrata, allagando il manto stradale. La segnalazione del fatto al competente Servizio Guasti di Mediterranea delle Acque non sortiva effetto perché, a detta degli operatori, la strada indicata risultava inesistente. Risposta non credibile, perché la via era regolarmente segnata sulle mappe cittadine.

Contattata, non senza difficoltà, la Società, si chiariva in via preliminare che il disagio era probabilmente dovuto al fatto che il centro telefonico che raccoglieva le segnalazioni operava a Torino e non a Genova. Veniva peraltro immediatamente garantito ed in effetti eseguito un opportuno intervento per la riparazione del guasto, riscontrato con favore dai cittadini interessati.

ooOoo

Un'altra vicenda riguardante Mediterranea delle Acque nasceva da diverse istanze aventi ad oggetto costi e modalità di fornitura del servizio idrico integrato in una località dell'entroterra. Dopo scambi di informative ritenuti non appaganti si procedeva all'esame congiunto delle questioni poste. In particolare, quelle riguardanti l'entità dell'onere annuo forfettario richiesto agli utenti della zona e la possibilità di ottenere tariffe agevolate fino all'avvio di nuovi contatori da installare.

Il funzionario della società chiariva che i costi erano effettivamente aumentati con l'avvento delle tariffe d'ambito rispetto a quelle comunali precedenti. Peraltro, tutte le utenze della zona erano state successivamente riconosciute *"a tariffa"*

scontata” e che in seguito a sentenza era stata eliminata la tariffa di depurazione (per cui suggeriva di fare istanza di rimborso). Forniva inoltre notizie sul progetto di nuovo acquedotto e depuratore, per la cui realizzazione si attendeva il finanziamento da parte dell’ Ambito Territoriale Ottimale.

Nel corso dell’incontro emergeva anche la necessità di migliorare i canali di comunicazione fra Società ed utenti, ed in questo senso il Difensore Civico rivolgeva una particolare raccomandazione.

ooOoo

Ancora Mediterranea delle Acque risultava protagonista del caso di una signora che aveva inoltrato una richiesta di voltura di utenza del servizio idrico, respinta a causa della morosità del precedente utente/inquilino.

Anche in questo caso si rendeva opportuno un esame congiunto, che non dava un immediato esito positivo perché la Società confermava di avere seguito nella pratica in discussione le procedure indicate nella normativa in vigore, in particolare il regolamento A.T.O. e rivendicava quindi un comportamento del tutto corretto.

Il Difensore Civico, pur prendendo atto di quanto si è appena detto ma valutando anche la particolare situazione di fatto della istante, prospettava al rappresentante di Mediterranea delle Acque una soluzione transattiva.

Dopo pochi giorni la Società comunicava che, a seguito dell’incontro, “*al fine di definire bonariamente la vertenza*” avrebbe provveduto al rimborso di un congruo importo di denaro.

La pratica si concludeva con il ringraziamento della signora “*per l’impegno profuso nella vertenza*”.

LE FUNZIONI ATIPICHE

Il Difensore Civico, oltre alla funzione tipica di *“garante dell'imparzialità e del buon andamento della Pubblica Amministrazione”* esercitata nei confronti di Regioni, Province e Comuni (se convenzionati) e delle articolazioni periferiche delle Amministrazioni Statali (eccetto quelle che operano nei settori della Difesa, della Giustizia e della Sicurezza Pubblica), svolge anche alcune funzioni atipiche, di cui ora si darà brevemente conto.

ACCESSO AGLI ATTI

Nel corso del 2013 le richieste di accesso agli atti, che costituisce uno dei mezzi per garantire la piena attuazione del principio di trasparenza nell'attività della P.A. ed il diritto all'informazione, sono diminuite rispetto all'anno precedente. A fronte di una decina di istanze, solo due hanno richiesto l'adozione di un provvedimento formale; negli altri casi infatti è stata sufficiente l'adozione di provvedimenti informali e preventivi presso le amministrazioni interessate, quasi sempre disponibili all'ostensione degli atti.

E' opportuno ricordare l'entrata in vigore del *D.Lvo 33/2013*, che *all'art. 5* ha introdotto e disciplinato l'accesso civico ovvero il diritto di richiedere documenti, informazioni e dati che le Pubbliche Amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo. La richiesta di accesso civico non è soggetta ad alcuna limitazione né deve essere motivata. Nel caso di mancata pubblicazione dell'atto, documento o altra informazione, l'Amministrazione deve procedere entro trenta giorni alla pubblicazione nel proprio sito istituzionale del dato richiesto e contestualmente dovrà

trasmetterlo al richiedente o in alternativa potrà comunicare al medesimo l'avvenuta pubblicazione e indicare il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se quel dato è già stato pubblicato, l'Amministrazione provvederà a specificare al richiedente il relativo collegamento ipertestuale. Nei casi di mancata risposta, l'istante potrà rivolgersi al titolare del potere sostitutivo di cui *all'art. 2 comma 9 bis L. 7.8.1990 n.241*.

POTERI SOSTITUTIVI

Con provvedimento del 3.9.2013 il Difensore Civico nominava un Commissario *ad acta* per la procedura di approvazione del Piano Urbanistico di Rapallo a seguito della dichiarazione di astensione per incompatibilità di dodici Consiglieri comunali. Il provvedimento seguiva alla trasmissione di atti da parte della Segreteria Generale del Presidente della Giunta Regionale per competenza, ai sensi dell'*art. 136 TUEL*, così interpretato pure a seguito delle sentenze della *Corte Costituzionale n. 112 e 173 del 2004 e 167 del 2005*. Si riteneva opportuno confermare nella nomina il dott. Federico Marengo, che già aveva svolto lodevolmente lo stesso pubblico ufficio per l'astensione dei Consiglieri di Rapallo della precedente legislatura.

Il 21 gennaio 2014 peraltro perveniva dal Comune di Rapallo un atto del Commissario Prefettizio nominato nel frattempo "*per la provvisoria gestione dell'Ente*" nel quale si precisava che l'attività del Commissario *ad acta* doveva "*intendersi caducata*" a far data dal 13 gennaio 2014.

In tema di "poteri sostitutivi" non veniva svolta alcuna altra attività se non seguire le altre pratiche in corso (Dolcedo).

COMMISSIONI MISTE CONCILIATIVE

Questi organismi collegiali previsti dal *DPCM. 19.5.95* e presieduti dal Difensore Civico hanno il compito di valutare eventuali irregolarità e disfunzioni lesive dei diritti dell'utente delle strutture sanitarie. Come ogni anno, questo Ufficio ha promosso una riunione con i responsabili degli Uffici Relazioni col Pubblico di queste ultime, che hanno il compito di un esame preliminare delle vertenze, per discutere dei metodi di lavoro ed instaurare buone prassi.

Nel 2013 si sono svolte due udienze: una presso la ASL n.2 "Savonese", in cui sono stati trattati due casi relativi a disservizi presso la S.C. Radiologia Diagnostica di Savona Cairo M. e presso la S.C. Reumatologia dell'Ospedale S. Paolo di Savona; una seconda presso l'IRCCS S.Martino-IST in cui si è discusso di ben quattro casi sollevati da malati (o loro congiunti) ricoverati presso U.O. di Medicina Generale, U.O. Malattie del Metabolismo e Diabetologia, U.O. Pneumologia e Pronto Soccorso.

Tutti casi si sono conclusi con un dispositivo deciso all'unanimità vuoi fosse di sostanziale archiviazione ovvero con la formulazione di rilievi degni di esame da parte dei responsabili delle strutture.

TUTELA SOGGETTI DEBOLI

Il Difensore Civico opera istituzionalmente non solo in difesa dei Diritti dei minori in qualità di Garante e dei ricoverati in strutture sanitarie, ma anche di altre categorie di persone che una vasta normativa ha il compito di tutelare. Peraltro, nessuno degli interventi previsti nelle *leggi regionali 7/07, 26/08, 52/09*, riguardanti rispettivamente stranieri immigrati, pari opportunità, discriminazione sessuale, è stato attivato nel corso

del 2013. Né si è avuta occasione di costituirsi parte civile in procedimenti per reati determinati commessi in danno di persone handicappate ai sensi dell'art. 36, 2° com. L. 104/92.

COMITATO GARANTI

Istituito con DPCM 24.7.2012 per “*garantire un’efficace supervisione dell’uso delle risorse*” raccolte dai privati tramite SMS da destinare ad opere di ricostruzione a favore delle popolazioni liguri, toscane e siciliane colpite dall’alluvione del novembre 2011, il Comitato, di cui questo Difensore fa parte per designazione della Regione Liguria, ha proseguito nel 2013 la sua attività. Sono stati completati tutti gli adempimenti per garantire alla Liguria, che aveva scelto di indirizzare i fondi alla ricostruzione delle frazioni di Borghetto Vara e del rio Ferreggiano a Genova, non solo la destinazione ma anche il concreto utilizzo delle risorse, ammontanti alla fine a 3.588.000 euro. A conferma di questa attività riguardante la nostra Regione, si è svolta il 20 dicembre in Borghetto Vara una breve cerimonia di ringraziamento alla presenza di molti cittadini e di autorità nazionali, regionali e locali. E’ stata scoperta una targa nell’atrio della casa comunale, che porta queste parole significative e non banali: “*la solidarietà ha vinto il fango, ha riacceso la speranza, ha ricostruito anime e territori. Borghetto di Vara col cuore ringrazia per gli SMS solidali*”.

Completati, come si è detto, gli adempimenti relativi alla Liguria, il Comitato sta proseguendo l’attività d’ufficio riguardante i fondi destinati alle altre due regioni.

RELAZIONE DEL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA

L'Ufficio Garante Infanzia e Adolescenza, facente capo alla Giunta Regionale, è stato avviato in pieno organico dal mese di febbraio 2013. Da allora sino alla fine dell'anno, ha preso in carico 39 casi che hanno interessato Direzione scolastica regionale e le provinciali di Genova e Savona, Istituti Scolastici, Tribunali, Servizi Sociali, Cooperative sociali, Comunità di accoglienza e terapeutiche.

L'Ufficio è dotato di un suo protocollo, e-mail, telefono, strumentazione informatica. Il Garante riunisce in sé le cariche di Difensore Civico Regionale e appunto Garante. Le azioni previste dalla legge regionale riguardano essenzialmente la presa in carico, la gestione, la ricerca di soluzioni dei casi. Contrariamente a quanto accade nelle altre Regioni, il Garante ligure non si avvale al momento delle attività di prevenzione, di informazione e di promozione pedagogico - culturale. Evidentemente l'ultimo dispositivo ha tenuto conto dell'*interim* dell'incarico.

Il funzionario incaricato è responsabile dei procedimenti senza però essere titolare della responsabilità complessiva degli atti d'ufficio (che richiederebbe la cosiddetta *posizione organizzativa o alta professionalità*) e fa capo al dipartimento Sanità e Servizi Sociali ed al suo dirigente.

Stranamente, non sotto la direzione di un dirigente di Servizio afferente ai Servizi Sociali. Ciò ha determinato la mancanza di una fattiva collaborazione tra l'Ufficio e la

struttura regionale operativa sui minori. Questo è invero un nodo essenziale che viene a far mancare la possibilità di codici comportamentali e azioni comuni (*buone prassi*) nell'intervento complessivo dedicato ai minori dell'intera Regione. Crediamo che ne risenta anche la programmazione dell'attività, i suoi piani strategici (nei Piani Sociali intervenuti dal 2010 in poi si tratta della presenza in varie commissioni del Garante), e ne risenta la ripartizione dei fondi disponibili per le diverse attività rese obbligatorie dalle leggi. Questo *punctum dolens* si è provato a superarlo attraverso diverse riunioni con gli Uffici di Servizio Sociale ed i loro responsabili.

E' stata nel frattempo affrontata la tematica dell'utilizzo di codici comportamentali degli operatori con l'Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Genova, e ci si è avviati sulla strada di porre le premesse per una collaborazione istituzionale sui temi e le metodologie dell'intervento sociale, sui modelli del dialogo con l'infanzia, sulla possibilità di elaborare progetti di formazione per gli operatori sia sui Diritti dell'Infanzia e l'attività del Garante, sia per una condivisione di atti qualificanti di promozione delle agenzie che a vario titolo si occupano di prevenzione, tutela e garanzia dei minori in Liguria.

Anche in tale senso proseguono i tavoli di Arianna e Amaltea sulla prevenzione e la protezione dei minori, tavoli partecipati anche dalla Procura, dalla Questura, dai medici ospedalieri e ordine dei medici-pediatri, assistenti sociali e avvocati attraverso i quali si dialoga continuamente sulle tematiche minorili e soprattutto sui mezzi e gli interventi, congiunti o meno, da mettere in atto.

Dal giorno 2/10/2013 sino alla fine dell'anno, l'Ufficio si è avvalso della collaborazione di una tirocinante proveniente dalla Facoltà di Scienze della Formazione dell'Ateneo genovese

(tutor aziendale dottor Quaglia, tutor universitario dottor Arkel). Grazie a questo attivo apporto si è venuti a disporre di una “*mappa quanti-qualitativa*” degli stati di bisogno dei minori nel mondo attraverso la compulsazione e l’elaborazione di dati provenienti da diversi soggetti istituzionali (ISTAT, Unicef, Ministeri vari, Comunità europea, ONU). I dati del disagio minorile in Italia sono stati reperiti anche grazie all’Ufficio statistico regionale.

Il Garante regionale della Liguria fa parte di diritto della Conferenza Nazionale sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza presieduto dal dottor Vincenzo Spadafora. Il tavolo si riunisce mediamente una volta ogni due mesi, a Roma. In questa sede sono state discusse le varie problematiche regionale che vanno a costituire poi l’ossatura di una strategia a più ampio raggio, e ha condotto a nuove proposte di legge nazionali, e a provvedimenti immediati per la soluzione delle questioni emergenti. Di rilievo è l’attività informativa e mediatica promossa dal livello nazionale anche in collaborazione con l’Onu (Unicef) e/o recependo sovente direttive della Comunità Europea.

Nel 2012 i casi affrontati con titolarità propria del Garante Infanzia e Adolescenza risultano essere 8, ma bisogna considerare che altri casi sono stati affrontati dal Garante con l’apporto della struttura afferente dell’Ufficio Difensore Civico (un’altra decina di casi).

Nel 2013 L’Ufficio Regionale del Garante Infanzia e Adolescenza è intervenuto sui casi in profondità, stabilendo rapporti con i Servizi Sociali di diverse realtà Comunali, e Municipali delle grandi città, gli istituti scolastici e con i Giudici sia del Tribunale ordinario (quando richiesto) sia e soprattutto del Tribunale dei Minori, Ospedali (tra i quali spiccano il

Gaslini e il Galliera), Cooperative sociali, Comunità alloggio, il CONI, i diversi Assessorati regionali, ecc.

In particolare, con la collaborazione con la Consulta Regionale dell'Handicap si sono presi in carico:

- 7 pratiche delle quali 3 risolte (accompagnamento) e altre in attesa riscontro.
- 3 riguardanti minori ospitati o degenti o operati in ospedali dell'infanzia e no, altre ancora autorizzazioni per stranieri (2 risolte).

Tematiche legate all'affido a uno dei due coniugi:

- 8 pratiche 2 risolte, 6 in attesa riscontri.

Tematiche legate a questioni /contenziosi con le Scuole e il Provveditorato Regionale:

- 7 pratiche delle quali 3 risolte, altre in attesa.

Tematiche legate a sentenze di affidamento esterno e quindi eventuali tensioni con Servizi sociali:

- 7 pratiche delle quali 2 risolte, altre sempre in carico.

Tematiche legate a contenziosi/incomprensioni con enti locali (Comuni):

- 4 pratiche. 2 risolte per assistenza economica, per cambio domicilio. Altre sempre in carico.

Varie (INPS E CONI, STRANIERI, CAMPI ROM):

- 3 pratiche: 1 contenzioso con INPS e 1 con il CONI, il primo risolto a pieno titolo, il secondo rinviato a Roma per una presa di posizione ministeriale. Un altro riguarda l'attenzione posta dal garante all'accoglienza dei minori nei campi utilizzati da ROM e altre etnie.

In totale, l'azione del Garante Infanzia e Adolescenza ha coinvolto in modo diretto 55 minori, oltre venti famiglie, 26 operatori di servizi sociali, 3 giudici, 8 avvocati.

Le azioni hanno riguardato prevalentemente l'intervento del Garante Infanzia e Adolescenza attraverso comunicazioni ufficiali e colloqui semi-ufficiali con Scuole (presidi, direttori, docenti), Servizi Sociali (capi servizio-assistenti sociali), Enti ospedalieri (direttori sanitari e direttori amministrativi).

Le emergenze proprie dei minori in ambiti familiari sono state perlopiù osservate mediante il colloquio diretto, così come stabilito dalla *Convenzione di New York del 1989*.

Dall'esperienza, finora breve, che può valere soltanto quale spunto di ricognizione sullo status dell'infanzia in Liguria, è scaturita in prima battuta la difficoltà economica soprattutto di famiglie monogenitoriali (casi di separazioni, affidi, ecc.), quindi la difficoltà di relazione con i servizi sociali: in particolare, la figura dell'assistente sociale tende ad essere vista come una sorta di funzionario onnipotente il cui giudizio può sconvolgere la vita di un nucleo familiare e/o comunque di un minore, quindi le scuole e in particolare una Direzione Scolastica Regionale spesso assente sulle problematiche di "sistema". Il Tribunale dei Minori deve necessariamente fare riferimento alle relazioni dei Servizi Sociali, non sempre caratterizzate da assoluta terzietà, ed accade anche che, per l'enorme carico di lavoro, non riesca a volte a conferire piena tutela a quei diritti dei minori (vedi in particolare l'ascolto) che la Convenzione di New York elenca e che altre Leggi, nazionali e internazionali, ribadiscono.

I CASI

Caso n. 1 B.I.

La complessità di questo caso riguarda sostanzialmente la solitudine di un nucleo familiare composto dalla sola madre e da un figlio.

Trasferitisi in Liguria da pochi anni, e precisamente ad Albenga, B. I., affetto da sindrome ADHD e perciò portatore di lieve handicap, e la madre B.L. si sono lasciati alle spalle luoghi e personaggi del Piemonte, non sempre positivi. La madre è rimasta sola con il figlio da subito. Il figlio ha subito soprusi e vessazioni (atti di bullismo) in diverse occasioni. Queste ripetute “aggressioni” e il disagio crescente della madre sola, hanno comportato un trasferimento continuo da città in città, da scuola a scuola.

Finalmente ad Albenga B.I. e la madre sembravano aver trovato un soddisfacente Istituto Scolastico, almeno per quanto riguardava la compagnia dei compagni di classe del ragazzo. Tuttavia, dopo qualche tempo, la madre ha cominciato a notare quella che si potrebbe chiamare un'apparente trascuratezza da parte degli organi scolastici di governo. In particolare, la signora lamentava la non presa in considerazione dello status di difficoltà del figlio, una mancanza nelle comunicazioni scuola-famiglia, un atteggiamento del personale insegnante non consono, un ambiente di classe che andava sfaldandosi.

Più volte la signora B.L. si è recata presso il Garante Regionale. I colloqui, rivelanti talvolta un senso di angoscia e spaesamento, si sono susseguiti in modo attento, prendendo in considerazione ogni aspetto di competenza del Garante.

L'Ufficio e il Garante hanno preso contatti con la scuola e chiesto l'intervento della Direzione provinciale scolastica che è prontamente intervenuta con il professore addetto a seguire gli studenti disabili e comunque in stato di disagio. L'intervento di quest'ultimo si è rivelato davvero efficace in quanto la signora ha potuto trovare un riferimento che avesse voce in capitolo presso la preside e soprattutto facilità di colloquio diretto e costante.

Quando l'Istituto scolastico ha decretato la concessione dell'accesso agli atti riguardanti B.I. alla madre, il Garante e il funzionario dell'ufficio si sono recati ad Albenga, il 16-01-2014. In quest'occasione si è finalmente riusciti ad avviare un percorso di disgelo tra la signora e la Preside e gli organi scolastici. Il far notare quanto l'istituto da ora avrebbe messo in atto con efficacia ha fatto sì che il clima complessivo migliorasse e la signora accettasse il protocollo definito della permanenza nell'Istituto di B.I.

Il caso poteva così dirsi risolto, con soddisfazione delle parti.

In data 29/01/2014, a seguito dell'incontro di Albenga, la signora tuttavia, pur tranquillizzata, ha ritenuto opportuno recarsi ad un colloquio con il Garante, per ringraziarlo e narrare in modo approfondito la propria vicenda personale, con un atto di fiducia profonda. In seguito è stato desiderio di B.L. che il Garante incontrasse il figlio e procedesse al suo ascolto: il ragazzo è apparso capace e sorridente, pieno di vitalità.

Le difficoltà apparivano superate, ma il ragazzo, ascoltato separatamente, e la madre hanno confidato al Garante la decisione presa di ri-trasferirsi nuovamente a Torino. In questo frangente è emersa la problematica principale di B.I., la relazione tra compagni di classe. A Torino, sostiene infatti il ragazzo, ha amici veri, contrariamente a quanto verificatosi ad Albenga.

In totale 2 trasferte, 20 telefonate, 5 colloqui, una riunione scolastica.

Caso n. 2 M.M. e il padre I.M.

Il padre di M.M. è rifugiato politico, guida un movimento di liberazione del suo popolo ma è stato espulso dal suo Paese. Il suo primo approccio con l'Europa è avvenuto in Italia dove tuttora si trova.

In Italia, e a Genova, ha trovato dapprima una sistemazione presso la CRI di una località del ponente. La figlia, invece, è stata collocata presso una famiglia del vicinato. Qualche tempo dopo, il padre è stato inserito in una struttura maschile a Ge/Sampierdarena, vedendo la figlia secondo le modalità stabilite dai Servizi Sociali.

La questione ha riguardato l'intervento per far sì che padre e figlia potessero ricongiungersi più spesso, pur mantenendo l'affido familiare della bimba anche per la continuità del percorso scolastico in atto. Primariamente ci si è occupati di reperire un alloggio adatto e gradualmente si è proposta una convivenza positiva tra padre e figlia.

Il Garante è intervenuto affinché i Servizi Sociali operassero con un protocollo d'azione chiaro, trattandosi di un così difficile nucleo familiare, che soprattutto non andasse in alcun modo a svantaggiare la piccola M.M.

In costante monitoraggio della situazione, i Servizi Sociali inviano relazione sull'andamento del riavvicinamento tra il padre e la figlia. Più volte il padre ha manifestato l'intenzione di spostarsi in Spagna, e la volontà delle istituzioni permane quella di rendere il possibile trasferimento ben accetto anche da parte della minore.

Francesco Lalla

GRAFICI E STATISTICA

Le istanze assunte a protocollo che hanno dato corso all'apertura di un fascicolo nell'anno 2013 sono state 432 ma il numero dei fascicoli per così dire, *pendenti*, delle annualità precedenti, che al 1° di gennaio del 2013 constava di 102 fascicoli, deve essere a pieno titolo conteggiato nel computo statistico. Il carico di queste pratiche si è ridotto di più della metà alla fine del periodo di riferimento di questa Relazione.

Ad un'analisi più approfondita del dato si può rilevare come il lavoro della Difesa Civica debba seguire criteri di valutazione differenti da ogni altro tipo di procedimento. Di fatto, le istanze presentate a questo Ufficio, seguono diversi *iter* e possono quindi essere risolte, a volte in tempi brevissimi, per le vie telefoniche o tramite posta elettronica, ma nella maggioranza dei casi richiedono un lavoro istruttorio complesso ed articolato e proprio in forza della sua peculiare particolarità nella trattazione di dati sensibili (a volte sensibilissimi) maggiori approfondimenti ed un lasso di tempo più lungo per la definizione.

Le pubbliche Amministrazioni maggiormente interessate all'azione di questa Difesa Civica rimangono certamente gli Enti Locali, anche se, ad una prima lettura dei dati statistici raffrontati al 2012, balza agli occhi una diminuzione delle istanze. Questo dato non deve tuttavia

trarre in inganno in quanto, come sopra citato, gli interventi volti a sollecitare gli adempimenti *ex l.r. 4/85* sono diminuiti di oltre 110 unità. Quindi, complice sicuramente la congiuntura economico – sociale, la crisi e la poca chiarezza in materia di pagamento dei tributi, gli Enti Locali sono stati oggetto, sostanzialmente, di un incremento di istanze da parte dei cittadini


Si può notare come le istanze riguardanti la Sanità e le problematiche inerenti l'Edilizia popolare occupino una posizione sempre molto rilevante, mentre i fascicoli aperti in materia previdenziale sono diminuiti, anche in virtù di una serie di incontri molto proficui tra la Dirigenza regionale dell'INPS ed il funzionario P.O. responsabile dell'Ufficio di Difesa Civica che hanno comportato una serie di *buone prassi* e un rapporto più diretto ed informale fra gli uffici.

Le Pubbliche Amministrazioni maggiormente interessate dall'azione di questo Difensore Civico nell'anno di riferimento sono state:


• ENTI LOCALI	239
• REGIONE LIGURIA	30
• ASL	49
• ENTI EROGATORI DI SERVIZI	38
• ARTE	23
• INPS/INPDAP	15
• AGENZIE FISCALI	7
• MIUR	2

I dati sopra riportati sono espressi anche in forma grafica, per una migliore comprensione.

GRAFICI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE
DALL'AZIONE DEL DIFENSORE CIVICO




AMM. PERIF. STATO Enti erogatori di servizi (Enel, FFSS, Poste, Compagnie tel.) Altro



Come si potrà evincere dal grafico sotto riportato, le materie di intervento sulle quali si è maggiormente esplicitata l'azione di questa Difesa Civica hanno riguardato in larga parte ambiti di pertinenza propria degli Enti locali, quali Attività istituzionali, Servizi Sociali, Ambiente e Tributi, anche le problematiche in ambito Sanitario rivestono indiscutibilmente un ruolo primario e sono in aumento le casistiche legate ai Servizi pubblici.

GRAFICO PRINCIPALI MATERIE DI INTERVENTO



RIFERIMENTI NORMATIVI

A) COSTITUZIONE DELLE REPUBBLICA ITALIANA**Art. 97.**

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

B) NORMATIVA REGIONALE**STATUTO**

Approvato con legge statutaria 03/05/2005 n. 1

(...omissis...)

Articolo 72*Difensore Civico*

1. E' istituito presso il Consiglio Regionale il Difensore Civico per la tutela del singolo Cittadino ed interessi collettivi particolarmente rilevanti.
2. Il Difensore Civico è un'autorità indipendente di garanzia.
3. Le competenze e l'organizzazione del Difensore Civico sono disciplinate dalla Legge Regionale

(...omissis...)

LEGGE REGIONALE 5 AGOSTO 1986 N. 17

(modifiche alla legge regionale 6 giugno 1974 n. 17 istitutiva del Difensore Civico) coordinata con la legge regionale 21 giugno 1999, n. 17 (disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali), con la legge regionale 14 marzo 2000, n. 14 (modifiche alla legge regionale 5 agosto 1986 n. 17 sul Difensore civico), con la legge regionale 6 giugno 2008, n. 14 (disposizioni di adeguamento della normativa regionale) e con la legge regionale 24 dicembre 2008, n. 44 (disposizioni collegate alla legge finanziaria 2009).

(**) I rinvii della presente legge regionale allo Statuto si riferiscono ancora alle disposizioni contenute nello Statuto anteriore a quello attualmente vigente. Gli attuali riferimenti normativi al Difensore Civico sono gli articoli 71 e 72 dello Statuto regionale vigente, approvato con legge statutaria 5 ottobre 2007 n. 1 e successive modifiche.

TITOLO I**Istituzione del Difensore Civico****Art. 1***(Istituzione e nomina)*

1. Il Difensore Civico della Regione Liguria istituito dall' articolo 14 dello Statuto (**) e' eletto dal Consiglio regionale.
2. L' elezione ha luogo a scrutinio segreto a maggioranza di quattro quinti dei consiglieri assegnati in prima votazione e di due terzi sempre dei consiglieri assegnati nelle successive.
3. A tal fine il Consiglio regionale e' convocato almeno quattro mesi prima della scadenza del mandato del Difensore Civico. In caso di vacanza dell' incarico, la convocazione del Consiglio dovrà avvenire entro un mese.

Art. 2*(Requisiti e ineleggibilità)*

1. Può essere eletto Difensore Civico ogni cittadino italiano residente in un Comune della Regione che possieda i requisiti per essere eletto consigliere regionale ai sensi dell' articolo 1 della Legge 23 aprile 1981 n. 154.
2. Non sono eleggibili a Difensore Civico:

- a) i membri del Parlamento europeo e nazionale, i consiglieri regionali, provinciali, comunali o di circoscrizione;
 - b) i membri del comitato regionale di controllo e delle sue sezioni decentrate;
 - c) i dipendenti della Regione, delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane e delle Unità sanitarie locali;
 - d) gli amministratori e i dipendenti di società a partecipazione regionale, provinciale e comunale;
 - e) gli amministratori ed i dipendenti degli enti dipendenti dalla Regione;
 - f) i titolari, amministratori e dirigenti di enti e imprese legati da contratti, aventi ad oggetto prestazioni di opere o di servizi prolungati nel tempo, con la Regione, o con enti dipendenti dalla stessa, con le Province, i Comuni e le Unità sanitarie locali, ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dagli enti predetti, nonché i soggetti legati agli enti medesimi da convenzioni continuative di prestazione professionale.
3. Per valutare l'esistenza di cause di ineleggibilità si fa riferimento al giorno della elezione.

Art. 3

(Incompatibilità)

1. Al Difensore Civico si applicano le norme in materia di incompatibilità alla carica di Consigliere regionale, previste dalla legge 23 aprile 1981 n. 154.
2. Il Difensore Civico e' comunque incompatibile con ogni carica elettiva pubblica.

Art. 4

(Durata in carica, decadenza e revoca)

1. Il Difensore Civico dura in carica cinque anni e non può essere immediatamente riconfermato.
2. Qualora perda le condizioni prescritte per l'eleggibilità ne viene dichiarata la decadenza dal Consiglio regionale.
3. In caso di incompatibilità sopravvenuta si applicano le procedure previste per le analoghe situazioni dei Consiglieri regionali.

4. Il Difensore Civico può essere revocato per gravi ragioni connesse all'esercizio delle sue funzioni con voto del Consiglio regionale adottato con la maggioranza dei quattro quinti dei Consiglieri regionali.

TITOLO II

Funzioni e poteri

Art. 5

(Funzioni) (1)

1. Il Difensore Civico, su sollecitazione di chiunque, privato, Ente, Associazione anche di fatto che vi abbia diretto interesse, nell'esercizio del suo ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione regionale e delle aziende e società regionali e a cui la Regione partecipa in via prevalente, segnala, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le irregolarità, le carenze, le omissioni e i ritardi delle amministrazioni.
2. Sino alla istituzione del Difensore civico nazionale, l'attività del Difensore civico della Regione Liguria, si esercita anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, sicurezza pubblica, giustizia limitatamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza.
3. Spetta, inoltre, al Difensore civico regionale, nei casi previsti dall'articolo 17, comma 45, della legge 15 maggio 1997 n. 127 (misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), la nomina del Commissario "ad acta".
4. Il Difensore civico esercita le funzioni di controllo previste dall'articolo 17, comma 38, della L. 127/1997 nei confronti degli atti degli enti locali con i quali esista convenzione stipulata ai sensi del comma 6.
5. Spettano, altresì, al Difensore civico le funzioni assegnategli dalle leggi speciali, comprese quelle indicate nell'articolo 17 della legge regionale 26 aprile 1985 n. 27 (tutela dei diritti delle persone che usufruiscono delle strutture sanitarie).
6. Previa specifica deliberazione assunta dagli organi competenti dei Comuni, delle Province, delle Comunità montane o tramite convenzione con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, l'attività del Difensore Civico potrà riguardare anche le pratiche presso gli enti suddetti.

7. È di competenza del Difensore civico l'intervento sull'attività degli uffici:

- a) dell'Amministrazione regionale;
- b) degli enti strumentali della Regione;
- c) degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione in cui la partecipazione regionale risulta *prevalente*;
- d) delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende ospedaliere;
- e) degli enti locali e di quelli destinatari di deleghe da parte della Regione presso i quali non siano operanti Difensori civici.

7 bis. Il Difensore Civico regionale coordina la propria attività con i Difensori Civici istituiti dai Comuni e dalle Province ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267 (Testo unico degli enti locali). Per rendere effettivo tale coordinamento, il Difensore Civico regionale convoca, periodicamente, una Conferenza dei Difensori Civici operanti sul territorio della Regione, al fine di:

- a) adottare iniziative comuni su tematiche di interesse generale o di particolare rilevanza e individuare modalità organizzative volte ad evitare sovrapposizioni di intervento
- b) tra i Difensori Civici;
- c) favorire l'attuazione e il coordinamento della tutela civica, a livello provinciale e comunale;
- d) promuovere lo sviluppo della difesa civica sull'intero territorio regionale (2).

8. Il Difensore civico per l'esercizio delle proprie funzioni ha diritto di ottenere dagli uffici delle Amministrazioni nei cui confronti opera, copia degli atti, dei bilanci, di documenti nonché altre notizie ed informazioni. Il suo controllo può essere esteso d'ufficio a pratiche e procedure che si presentino identiche a quelle per le quali l'intervento è stato richiesto.

9. Non possono rivolgere richieste di intervento del Difensore civico i Consiglieri regionali.

10. Non sono ammesse richieste di soggetti legati da rapporti di lavoro con le Amministrazioni di cui al presente articolo, in riferimento a posizioni connesse al rapporto di lavoro.

11.

Art. 6

(Modalità di intervento) (3)

1. I soggetti di cui all'articolo 5 possono richiedere l'intervento del Difensore civico, decorsi trenta giorni dalla richiesta scritta di notizie, formulata all'Ente presso il quale si trova la pratica.
2. Ricevuta la richiesta d'intervento con allegata copia dell'istanza all'Amministrazione interessata e dell'eventuale risposta di quest'ultima, il Difensore civico può:
 - a) archiviare la richiesta per manifesta infondatezza con atto debitamente motivato;
 - b) richiedere spiegazioni e notizie alla Amministrazione in relazione alle pratiche già definite, al fine di accertare l'esistenza di avvenuti abusi, di carenze o di disorganizzazioni;
 - c) chiedere al responsabile dell'Ufficio competente di procedere congiuntamente all'esame delle pratiche ancora pendenti, nel termine di dieci giorni, stabilendo, se del caso, un termine massimo per la definizione della pratica stessa.
3. La proposta da parte degli interessati di ricorsi amministrativi o giurisdizionali non preclude la possibilità di intervento del Difensore civico.

Art. 7 (4)*(Poteri)*

1. Il Difensore civico segnala all'Amministrazione regionale, nonché all'amministrazione interessata, le irregolarità e le disfunzioni riscontrate, dandone comunicazione al cittadino richiedente e fornendo allo stesso la documentazione relativa anche ai fini della eventuale risarcibilità del danno.
2. Il Difensore civico può chiedere l'avvio di azione disciplinare da parte degli organi della Regione e degli enti interessati secondo le norme dei rispettivi ordinamenti. L'eventuale provvedimento di archiviazione deve essere congruamente motivato e comunicato al Difensore civico.
3. Il pubblico dipendente che impedisca o ritardi lo svolgimento delle funzioni del Difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti, su rapporto dello stesso Difensore civico. L'eventuale provvedimento di archiviazione deve essere congruamente motivato e comunicato al Difensore civico. L'iniziativa disciplinare

- può essere assunta direttamente dall'Amministrazione regionale o dagli organi competenti degli enti ed aziende di cui all'articolo 5.
4. Il Difensore Civico può segnalare alla Corte dei Conti, per quanto di competenza, gli abusi e le irregolarità di cui sia venuto a conoscenza. Qualora riscontri nell'azione della pubblica amministrazione elementi tali da configurare il reato di abuso d'ufficio ovvero di omissione di atti d'ufficio, ovvero di rifiuto di atti d'ufficio provvede a formulare denuncia all'autorità giudiziaria, dandone comunicazione agli organi competenti delle Amministrazioni interessate per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
 5. Il Difensore Civico, nell'ambito delle competenze assegnategli ai sensi dell'articolo 5, comma 6, segnala, anche di propria iniziativa, ai competenti organi degli enti locali gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

Art. 7 bis (5)

(Attribuzione di ulteriori funzioni)

1. Al Difensore Civico sono attribuite le funzioni dell'Ufficio del Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.
2. Le azioni e le modalità operative per l'esercizio delle funzioni di Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza sono stabilite dalla legge regionale 16 marzo 2007, n. 9 (Disciplina dell'Ufficio del Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza).

Art. 8

(Rapporto con gli organi statutari della Regione)

1. Il Difensore Civico entro il 31 marzo di ogni anno presenta al Presidente del Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta nel precedente anno solare, formulando osservazioni e suggerimenti sul complessivo funzionamento degli uffici e degli enti oggetto del proprio intervento. Una parte specifica della relazione è dedicata all'attività svolta dal Difensore Civico in qualità di Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza ai sensi dell'articolo 7 bis. (6)
2. Tale relazione tempestivamente trasmessa a tutti i Consiglieri regionali è sottoposta entro due mesi dall'esame del Consiglio regionale, previa

audizione da parte della Commissione competente del Difensore Civico stesso.

3. Può essere pubblicata per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione, su decisione del Consiglio regionale.

TITOLO III

Norme organizzative

Art. 9

(Dotazione organica, assegnazione del personale)

1. Il Difensore Civico ha sede presso gli uffici del Consiglio regionale.
2. Spetta all'Ufficio di Presidenza, ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto, provvedere, nel quadro della dotazione organica di personale assegnata ai servizi del Consiglio regionale, all'organizzazione del Servizio del Difensore Civico.
3. L' Ufficio di Presidenza, su proposta del Difensore Civico, dispone, secondo un calendario, presenze periodiche di personale regionale presso le sedi delle Sezioni del Comitato regionale di Controllo per favorire i contatti decentrati.

Art. 10

(Indennità di funzione)

1. Con decorrenza dal prossimo rinnovo dell'incarico, al Difensore Civico è corrisposto un compenso pari al 50 per cento dell'indennità annuale lorda spettante ai Consiglieri regionali. Il Difensore Civico non ha diritto all'assegno vitalizio di cui al Capo III della legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 (Testo unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei Consiglieri regionali). (7)

Art. 11*(Norma finanziaria)*

1. Le indennità ed i rimborsi spettanti al Difensore Civico sono imputati al capitolo 1 della rubrica *"Spese per il Consiglio regionale"* categoria *"Organi Statutari"* del bilancio della Regione per l'anno 1986.
2. Le spese per il funzionamento del servizio sono imputate ai capitoli 3 e 4 della medesima rubrica del bilancio per l'anno 1986 e, per gli anni successivi, ai corrispondenti capitoli di bilancio dei relativi esercizi.

TITOLO IV**Norme finali****Art. 12***(Servizi del Consiglio regionale)*

(omissis) (8)

Art. 13*(Norme incompatibili)*

1. E' abrogata la legge regionale 6 giugno 1974 n. 17, nonché ogni disposizione in contrasto con le norme della presente legge.

(1) Articolo già modificato dall'articolo 39 della legge regionale 21 giugno 1999, n. 17 (disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali), e successivamente sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 14 marzo 2000, n. 14 (modifiche alla legge regionale 5 agosto 1986 n. 17 sul Difensore civico).

(2) Comma aggiunto dall'articolo 20 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 14 (disposizioni di adeguamento della normativa regionale).

(3) Articolo così sostituito dall'articolo 2 della l.r. 14/2000.

(4) Articolo così sostituito dall'articolo 3 della l.r. 14/2000.

(5) Articolo inserito dall'articolo 8, comma 1, della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 44 (disposizioni collegate alla legge finanziaria 2009).

(6) Comma così modificato dall'articolo 8, comma 2, della l.r. 44/2008.

(7) Comma sostituito dall'articolo 8, comma 3, della l.r. 44/2008.

Si riporta la precedente formulazione dell'articolo 10 della l.r. n. 17 del 1986:

(8) Modifica le tabelle allegate alla legge regionale 27 agosto 1984, n. 44 (disposizioni sullo stato giuridico ed economico dei dipendenti regionali e norme sull'ordinamento degli uffici) oggi superate dalla normativa regionale contrattuale sopravvenuta.

C) LEGGI IN MATERIA DI GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA**LEGGE 12 LUGLIO 2011, N. 112**

(Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.)

Art. 1.

(Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza)

Al fine di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni internazionali, con particolare riferimento alla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, di seguito denominata: «Convenzione di New York», alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e alla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77, nonché dal diritto dell'Unione europea e dalle norme costituzionali e legislative nazionali vigenti, è istituita l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominata «Autorità garante», che esercita le funzioni e i compiti ad essa assegnati dalla presente legge, con poteri autonomi di organizzazione, con indipendenza amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerarchica.

Art. 2.

(Modalità di nomina, requisiti, incompatibilità e compenso del titolare dell'Autorità garante)

1. L'Autorità garante è organo monocratico. Il titolare dell'Autorità garante è scelto tra persone di notoria indipendenza, di indiscussa moralità e di specifiche e comprovate professionalità, competenza ed esperienza nel campo dei diritti delle persone di minore età nonché delle problematiche familiari ed educative di promozione e tutela delle persone di minore età, ed è nominato con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.
2. Il titolare dell'Autorità garante dura in carica quattro anni e il suo mandato è rinnovabile una sola volta.

3. Per tutta la durata dell'incarico il titolare dell'Autorità garante non può esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale, imprenditoriale o di consulenza, non può essere amministratore o dipendente di enti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche elettive o incarichi in associazioni, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ordini professionali o comunque in organismi che svolgono attività nei settori dell'infanzia e dell'adolescenza. Se dipendente pubblico, secondo l'ordinamento di appartenenza, è collocato fuori ruolo o in aspettativa senza assegni per tutta la durata del mandato. Il titolare dell'Autorità garante non può ricoprire cariche o essere titolare di incarichi all'interno di partiti politici o di movimenti di ispirazione politica, per tutto il periodo del mandato.

4. Al titolare dell'Autorità garante è riconosciuta un'indennità di carica pari al trattamento economico annuo spettante a un Capo di Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi dell'articolo 7, comma 2.

Art. 3.

(Competenze dell'Autorità garante. Istituzione e compiti della Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza)

1. All'Autorità garante sono attribuite le seguenti competenze:

- a) promuove l'attuazione della Convenzione di New York e degli altri strumenti internazionali in materia di promozione e di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, la piena applicazione della normativa europea e nazionale vigente in materia di promozione della tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, nonché del diritto della persona di minore età ad essere accolta ed educata prioritariamente nella propria famiglia e, se necessario, in un altro ambito familiare di appoggio o sostitutivo;
- b) esercita le funzioni di cui all'articolo 12 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77;
- c) collabora all'attività delle reti internazionali dei Garanti delle persone di minore età e all'attività di organizzazioni e di istituti internazionali di tutela e di promozione dei loro diritti. Collabora, altresì, con organizzazioni e istituti di tutela e di promozione dei diritti delle persone di minore età appartenenti ad altri Paesi;
- d) assicura forme idonee di consultazione, comprese quelle delle persone di minore età e quelle delle associazioni familiari, con particolare riferimento alle associazioni operanti nel settore dell'affido e

dell'adozione, nonché di collaborazione con tutte le organizzazioni e le reti internazionali, con gli organismi e gli istituti per la promozione e per la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza operanti in Italia e negli altri Paesi, con le associazioni, con le organizzazioni non governative, con tutti gli altri soggetti privati operanti nell'ambito della tutela e della promozione dei diritti delle persone di minore età nonché con tutti i soggetti comunque interessati al raggiungimento delle finalità di tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età;

e) verifica che alle persone di minore età siano garantite pari opportunità nell'accesso alle cure e nell'esercizio del loro diritto alla salute e pari opportunità nell'accesso all'istruzione anche durante la degenza e nei periodi di cura;

f) esprime il proprio parere sul piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, previsto dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, nei termini e con le modalità stabiliti dall'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, prima della sua trasmissione alla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 103 del 2007;

g) segnala al Governo, alle regioni o agli enti locali e territoriali interessati, negli ambiti di rispettiva competenza, tutte le iniziative opportune per assicurare la piena promozione e tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare riferimento al diritto alla famiglia, all'educazione, all'istruzione, alla salute;

h) segnala, in casi di emergenza, alle autorità giudiziarie e agli organi competenti la presenza di persone di minore età in stato di abbandono al fine della loro presa in carico da parte delle autorità competenti;

i) esprime il proprio parere sul rapporto che il Governo presenta periodicamente al Comitato dei diritti del fanciullo ai sensi dell'articolo 44 della Convenzione di New York, da allegare al rapporto stesso;

l) formula osservazioni e proposte sull'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali relativi alle persone di minore età, di cui all'articolo 117,

secondo comma, lettera m), della Costituzione, e vigila in merito al rispetto dei livelli medesimi;

m) diffonde la conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, promuovendo a livello

nazionale, in collaborazione con gli enti e con le istituzioni che si occupano di persone di minore età, iniziative per la sensibilizzazione e la diffusione della cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, finalizzata al riconoscimento dei minori come soggetti titolari di diritti;

n) diffonde prassi o protocolli di intesa elaborati dalle amministrazioni dello Stato, dagli enti locali e territoriali, dagli ordini professionali o dalle amministrazioni delegate allo svolgimento delle attività socio-assistenziali, che abbiano per oggetto i diritti delle persone di minore età, anche tramite consultazioni periodiche con le autorità o le amministrazioni indicate; può altresì diffondere buone prassi sperimentate all'estero;

o) favorisce lo sviluppo della cultura della mediazione e di ogni istituto atto a prevenire o risolvere con accordi conflitti che coinvolgano persone di minore età, stimolando la formazione degli operatori del settore;

p) presenta alle Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, sentita la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza di cui al comma 7, una relazione sull'attività svolta con riferimento all'anno solare precedente.

2. L'Autorità garante esercita le competenze indicate nel presente articolo nel rispetto del principio di sussidiarietà.

3. L'Autorità garante può esprimere pareri al Governo sui disegni di legge del Governo medesimo nonché sui progetti di legge all'esame delle Camere e sugli atti normativi del Governo in materia di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

4. L'Autorità garante promuove, a livello nazionale, studi e ricerche sull'attuazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, avvalendosi dei dati e delle informazioni dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia, di cui all'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, previsto dagli articoli 1 e 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, previsto dall'articolo 3 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 103 del 2007, nonché dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di cui all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269. L'Autorità garante può altresì richiedere specifiche ricerche e indagini agli organismi di cui al presente comma.

5. L'Autorità garante, nello svolgimento delle proprie funzioni, promuove le opportune sinergie con la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, e

successive modificazioni, e si avvale delle relazioni presentate dalla medesima Commissione.

6. Nel rispetto delle competenze e dell'autonomia organizzativa delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle autonomie locali in materia di politiche attive di sostegno all'infanzia e all'adolescenza, l'Autorità garante assicura idonee forme di collaborazione con i garanti regionali dell'infanzia e dell'adolescenza o con figure analoghe, che le regioni possono istituire con i medesimi requisiti di indipendenza, autonomia e competenza esclusiva in materia di infanzia e adolescenza previsti per l'Autorità garante.

7. Ai fini di cui al comma 6 è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, di seguito denominata «Conferenza», presieduta dall'Autorità garante e composta dai garanti regionali dell'infanzia e dell'adolescenza, o da figure analoghe, ove istituiti. La Conferenza è convocata su iniziativa dell'Autorità garante o su richiesta della maggioranza dei garanti regionali dell'infanzia e dell'adolescenza, o di figure analoghe.

8. La Conferenza, nel rispetto delle competenze dello Stato e delle regioni, svolge i seguenti compiti:

a) promuove l'adozione di linee comuni di azione dei garanti regionali o di figure analoghe in materia di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, da attuare sul piano regionale e nazionale e da promuovere e sostenere nelle sedi internazionali;

b) individua forme di costante scambio di dati e di informazioni sulla condizione delle persone di minore età a livello nazionale e regionale.

9. L'Autorità garante segnala alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni situazioni di disagio delle persone di minore età, e alla procura della Repubblica competente abusi che abbiano rilevanza penale o per i quali possano essere adottate iniziative di competenza della procura medesima.

10. L'Autorità garante prende in esame, anche d'ufficio, situazioni generali e particolari delle quali è venuta a conoscenza in qualsiasi modo, in cui è possibile ravvisare la violazione, o il rischio di violazione, dei diritti delle persone di minore età, ivi comprese quelle riferibili ai mezzi di informazione, eventualmente segnalandole agli organismi cui è attribuito il potere di controllo o di sanzione.

11. L'Autorità garante può formulare osservazioni e proposte per la prevenzione e il contrasto degli abusi sull'infanzia e sull'adolescenza in relazione alle disposizioni della legge 11 agosto 2003, n. 228, recante

misure contro la tratta delle persone, e della legge 6 febbraio 2006, n. 38, recante disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet, nonché dei rischi di espanto di organi e di mutilazione genitale femminile, in conformità a quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2006, n. 7, recante disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile.

Art. 4.

(Informazioni, accertamenti e controlli)

1. L'Autorità garante può richiedere alle pubbliche amministrazioni, nonché a qualsiasi soggetto pubblico, compresi la Commissione per le adozioni internazionali di cui all'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e il Comitato per i minori stranieri previsto dall'articolo 33 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e a qualsiasi ente privato di fornire informazioni rilevanti ai fini della tutela delle persone di minore età, nel rispetto delle disposizioni previste dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. L'Autorità garante può richiedere alle amministrazioni competenti di accedere a dati e informazioni, nonché di procedere a visite e ispezioni, nelle forme e con le modalità concordate con le medesime amministrazioni, presso strutture pubbliche o private ove siano presenti persone di minore età.
3. L'Autorità garante può altresì effettuare visite nei luoghi di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 8 delle norme di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, previa autorizzazione del magistrato di sorveglianza per i minorenni o del giudice che procede.
4. L'Autorità garante può richiedere ai soggetti e per le finalità indicate al comma 1 di accedere a banche di dati o ad archivi, nel rispetto delle disposizioni previste dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
5. I procedimenti di competenza dell'Autorità garante si svolgono nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di accesso, partecipazione e trasparenza.

Art. 5.

(Organizzazione)

1. È istituito l'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato «Ufficio dell'Autorità garante», posto alle dipendenze dell'Autorità garante, composto ai sensi dell'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, da dipendenti del comparto Ministeri o appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando obbligatorio, nel numero massimo di dieci unità e, comunque, nei limiti delle risorse del fondo di cui al comma 3 del presente articolo, di cui una di livello dirigenziale non generale, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e imparzialità dell'Autorità garante. I funzionari dell'Ufficio dell'Autorità garante sono vincolati dal segreto d'ufficio.

2. Le norme concernenti l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità garante e il luogo dove ha sede l'Ufficio, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità garante. Ferme restando l'autonomia organizzativa e l'indipendenza amministrativa dell'Autorità garante, la sede e i locali destinati all'Ufficio dell'Autorità medesima sono messi a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Le spese per l'espletamento delle competenze di cui all'articolo 3 e per le attività connesse e strumentali, nonché per il funzionamento dell'Ufficio dell'Autorità garante, sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri e iscritto in apposita unità previsionale di base dello stesso bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. L'Autorità garante dispone del fondo indicato al comma 3 ed è soggetta agli ordinari controlli contabili.

Art. 6.

(Forme di tutela)

1. Chiunque può rivolgersi all'Autorità garante, anche attraverso numeri telefonici di pubblica utilità gratuiti, per la segnalazione di violazioni ovvero di situazioni di rischio di violazione dei diritti delle persone di minore età.

2. Le procedure e le modalità di presentazione delle segnalazioni di cui al comma 1 sono stabilite con determinazione dell'Autorità garante, fatte salve le competenze dei servizi territoriali, e assicurano la semplicità delle forme di accesso all'Ufficio dell'Autorità garante, anche mediante strumenti telematici.

Art. 7.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5 della presente legge, pari ad euro 750.000 per l'anno 2011 e ad euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2012, si provvede, quanto a euro 750.000 per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, e, quanto a euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2012 e 2013 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. All'onere derivante dall'attuazione dall'articolo 2, comma 4, della presente legge, pari ad euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2011, si provvede, per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e, a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2012 e 2013 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Salvo quanto disposto dai commi 1 e 2, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

LEGGE REGIONALE 16 MARZO 2007 N. 9

*(disciplina dell'Ufficio del Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza)
coordinata con la legge regionale 24 dicembre 2008, n. 44 (disposizioni collegate
alla legge finanziaria 2009).*

Art. 1.*(Finalità)*

1. La presente legge definisce le funzioni, le azioni e le modalità operative dell'Ufficio del Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, di seguito denominato Garante, istituito dall'articolo 33 della legge regionale 24 maggio 2006 n. 12 (promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari).

2. Al Garante è affidata la difesa e la verifica dell'attuazione dei diritti dei minori attraverso azioni positive mirate alla promozione del diritto alla vita, alla famiglia, all'istruzione, all'assistenza sociosanitaria, alla sopravvivenza e alla partecipazione alle decisioni che li riguardano, tenendo conto del loro superiore interesse.

3. L'azione del Garante viene esercitata nell'ambito dei principi della normativa nazionale e regionale in materia, nonché dei seguenti atti internazionali:

- a. Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991 n. 176 ;
- b. Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, firmata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata ai sensi della legge 20 marzo 2003 n. 77 ;
- c. Risoluzione 48/134 del 20 dicembre 1993 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite relativa alle Istituzioni Nazionali per la Promozione e Protezione dei Diritti Umani.

4. Il Garante opera in piena libertà e indipendenza, non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale, collabora con i competenti Dipartimenti regionali ed ha pieno accesso agli atti, informazioni e documenti inerenti il suo mandato istituzionale.

Art. 2.

(Azioni e funzioni del Garante)

1. L'azione del Garante è ispirata ai seguenti indirizzi:

- a) diffondere e realizzare una cultura dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nell'ambito della cultura dei diritti umani;
- b) segnalare e raccomandare azioni normative e legislative a favore dei diritti dei minori;
- c) monitorare e vigilare sulla tutela dei diritti dei minori e segnalare le violazioni ai competenti Organi sociali e giudiziari;
- d) promuovere i diritti, i bisogni collettivi e gli interessi diffusi dell'infanzia e dell'adolescenza a livello familiare, scolastico, formativo, territoriale, urbanistico, ambientale, sociale, educativo, culturale, economico e in relazione alle nuove tecnologie e ai fenomeni migratori.

2. Il Garante svolge le seguenti funzioni:

- a) promuove, in collaborazione con gli Enti e le Istituzioni che si occupano dei minori, iniziative per una maggiore diffusione della cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, finalizzata a riconoscere i minori come persone titolari di diritti, sostenendo forme di partecipazione degli stessi alla vita delle comunità locali;
- b) vigila, con la collaborazione di operatori e degli enti preposti, affinché sia data piena applicazione alla Convenzione di New York di cui alla L.176/1991, su tutto il territorio regionale, raccogliendo le segnalazioni di eventuali violazioni dei diritti dei minori e adoperandosi verso le Amministrazioni competenti per superarne e rimuoverne le cause;
- c) promuove iniziative per la celebrazione della giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, istituita dall'articolo 1 della Legge 23 dicembre 1997 n. 451 (istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia);
- d) promuove, anche in collaborazione con gli Enti locali ed altri soggetti dello Stato e della società civile, iniziative per il contrasto, la prevenzione e il trattamento dell'abuso, dello sfruttamento o della violenza sui minori ai sensi della Legge 3 agosto 1998 n. 269 (norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno dei minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù);
- e) organizza, in accordo con gli enti competenti e con le organizzazioni del terzo settore, delle varie confessioni religiose, delle comunità straniere e delle organizzazioni sindacali e di categoria, iniziative per la tutela dei

diritti dei minori in particolar modo con riferimento al fenomeno della lotta contro la dispersione scolastica e il lavoro minorile;

f) cura la realizzazione di servizi di informazione destinati all'infanzia e all'adolescenza vigilando sulla programmazione televisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e sulle altre forme di comunicazione audiovisive e telematiche, anche in collaborazione con il Comitato regionale per le comunicazioni di cui alla legge regionale 24 gennaio 2001 n. 5 (istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni);

g) concorre alla vigilanza sull'assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativi ed assistenziali, in strutture residenziali o comunque in ambienti esterni alla propria famiglia, anche in ordine allo svolgimento dei poteri di vigilanza e controllo stabiliti dalla Legge 23 dicembre 1975 n. 698 (scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'opera nazionale per la protezione della maternità ed infanzia);

h) segnala alle competenti Amministrazioni pubbliche fattori di rischio o di danno derivanti ai minori a causa di situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico, sanitario, abitativo, urbanistico;

i) promuove iniziative a favore dei minori a rischio affetti da malattie rare o di rilevante impatto sociale, sotto il profilo della prevenzione, diagnosi precoce, trattamento e riabilitazione, concorrendo ad assicurare ad ogni minore il diritto al trattamento ottimale;

j) cura iniziative a favore dei minori ospedalizzati e delle loro famiglie, vigilando sulle attività delle strutture sanitarie e socio-assistenziali convenzionate con la Regione o da essa accreditate ove essi si trovano ricoverati od ospitati;

k) fornisce sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali dell'area minorile, favorendo l'organizzazione di corsi di cultura e aggiornamento;

l) promuove la formazione delle persone interessate alla rappresentanza legale dei minori così come prevista dalle norme del Codice Civile, nonché ad altre forme di tutoraggio stabilite nella Convenzione di Strasburgo di cui alla L. 77/2003;

m) concorre alla verifica delle condizioni e degli interventi volti all'accoglienza e all'inserimento del minore straniero anche non accompagnato, favorendo l'introduzione del mediatore culturale per l'infanzia;

n) collabora all'attività di studio, raccolta ed elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale ai sensi della L. 451/1997, avvalendosi degli strumenti di monitoraggio

previsti dall'Osservatorio delle Politiche Sociali di cui all'articolo 30 della l.r. 12/2006 ;

o) cura la tenuta dell'elenco delle associazioni a vario titolo impegnate nella difesa dei minori e nella promozione dei loro diritti;

p) esprime pareri e formula proposte su atti normativi e di indirizzo, sui Piani e Programmi annuali e pluriennali riguardanti l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia, di competenza della Regione, delle Province e dei Comuni;

q) favorisce, anche mediante l'indizione di concorsi, una nuova cultura finalizzata alla previsione negli strumenti urbanistici di una particolare attenzione generale all'infanzia ed all'adolescenza, promuovendo la diffusione del modello delle "città amiche delle bambine e dei bambini", della progettazione partecipata e dello sviluppo sostenibile;

r) promuove iniziative, in accordo con le Istituzioni scolastiche, volte all'assunzione di misure per far emergere e contrastare i fenomeni di violenza fra minori all'interno del mondo della scuola;

s) favorisce la predisposizione da parte delle Amministrazioni provinciali di azioni formative e informative rivolte ai genitori e al personale docente e non docente sul fenomeno della violenza nelle scuole;

t) promuove iniziative nei confronti dei media e dell'opinione pubblica per fare crescere sensibilità e attenzione collettiva sulla violenza fra i minori.

3. Al fine di meglio coordinare le proprie azioni e funzioni il Garante:

a) stabilisce intese, relazioni ed accordi con Ordini professionali, Organismi o Autorità regionali e nazionali che si occupano di infanzia e adolescenza;

b) intrattiene rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi pubblici e privati;

c) attiva le necessarie azioni di collegamento con le Amministrazioni del territorio regionale impegnate nell'istruzione e nella tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, nonché con le Autorità giudiziarie;

d) promuove eccezionalmente interventi sostitutivi in caso di inadempienze o gravi ritardi nell'azione degli Enti locali a tutela dei minori.

Art. 3.

(Nomina, incompatibilità, decadenza) (1)

1. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale all'inizio di ogni legislatura e resta in carica fino all'insediamento del successore.
2. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto, a maggioranza di quattro quinti dei Consiglieri assegnati in prima votazione e di due terzi dei Consiglieri assegnati nelle successive.
3. Per l'elezione sono richiesti i medesimi requisiti previsti per l'elezione a Consigliere regionale, oltre alla laurea in giurisprudenza ovvero in medicina, psicologia, pedagogia, servizi sociali o titoli equipollenti e un'adeguata e comprovata esperienza in campo minorile.
4. Non possono essere eletti Garante:
 - a) i membri del parlamento, i ministri, i consiglieri e gli assessori regionali, provinciali e comunali e i titolari di altre cariche elettive;
 - b) i direttori generali, sanitari e amministrativi delle aziende sanitarie regionali;
 - c) i direttori di Distretto sanitario e i Direttori sociali previsti dalla L.R. 12/2006;
 - d) gli amministratori di enti pubblici, aziende pubbliche o società a partecipazione pubblica, nonché gli amministratori o dirigenti di enti, imprese o associazioni che ricevono a qualsiasi titolo contributi dalla Regione e/o da altri enti pubblici;
 - e) i segretari regionali, provinciali e locali di partiti o movimenti politici;
 - f) i titolari di cariche associative e/o presso organizzazioni non governative legate direttamente e/o indirettamente alle materie oggetto dell'attenzione del Garante.
5. Qualora, successivamente alla nomina, venga accertata una delle cause di incompatibilità di cui al comma 4, il Presidente del Consiglio regionale invita il Garante a rimuovere tale causa nel termine di quindici giorni. In caso di inottemperanza, ne dichiara la decadenza dalla carica, dandone immediata comunicazione al Consiglio regionale affinché provveda alla sostituzione.

Art. 4.

(Commissione consultiva del Garante)

1. E' istituita la Commissione consultiva del Garante, di seguito denominata Commissione.
2. La Commissione collabora con il Garante esprimendo, ove richiesti, pareri sulle iniziative di competenza e formulando proposte riferite alle attività di cui alla presente legge.
3. La Commissione è così composta:
 - a) quattro rappresentanti delle forze sociali con comprovata esperienza nel settore del volontariato minorile, designati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sentita la Commissione consiliare competente in materia di nomine;
 - b) un rappresentante dei minori designato da ciascuna Consulta provinciale degli studenti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996 n. 567 (regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche) e successive modificazioni e integrazioni.
4. La Commissione è costituita con decreto del Presidente del Consiglio, entro sessanta giorni dalla nomina del Garante.
5. Ai membri della Commissione, non residenti nel luogo della riunione, spetta per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i dirigenti regionali.

Art. 5.

(Trattamento economico e budget annuale) (2)

1. Al Garante è attribuita un'indennità di funzione, per dodici mensilità, pari al 18 per cento dell'indennità lorda spettante ai Consiglieri regionali. Qualora non sia residente nel luogo in cui svolge le proprie funzioni, è dovuto, per ogni giornata, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i dirigenti regionali (3).
2. Il Garante dispone per le proprie attività di un budget annuale, messo a disposizione dalla Giunta regionale, con obbligo di rendiconto (4).

Art. 6.

(Sede, organizzazione e struttura) (5)

1. Il Garante ha sede presso la Giunta regionale e svolge le proprie funzioni anche in sedi decentrate, avvalendosi delle strutture regionali, degli spazi e del personale appositamente messi a disposizione (6).
2. Nella riunione d'insediamento il Garante può adottare un proprio regolamento di organizzazione interna.

Art. 7.

(Rapporti con Autorità di Garanzia) (7)

Il Difensore Civico, le altre Autorità di garanzia, anche a livello nazionale, e il Garante regionale si danno reciproca segnalazione di situazioni di interesse comune, coordinando le rispettive attività nell'ambito delle loro competenze.

Art. 8.

(Relazioni agli organi istituzionali) (8)

1. Il Garante riferisce annualmente al Consiglio regionale sull'andamento della propria attività e entro il 31 marzo di ogni anno presenta una dettagliata relazione sull'attività svolta nell'anno precedente che viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 9.

*(Norma finanziaria)**(Omissis)*

Art. 10.

(Norma di prima applicazione)

1. In fase di prima applicazione il Consiglio regionale procede all'elezione del Garante entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1 bis. In via transitoria e fino all'effettiva istituzione del Garante, il Difensore civico esercita le funzioni di garanzia di cui alle lettere b) e c) del comma 1 e alle lettere b), c), h), i) e j) del comma 2 dell' articolo 2 (9).

Note

[1] Articolo abrogato dal comma 2 dell' articolo 9 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44; successivamente il comma 3 dell' articolo 55 della L.R. 9 aprile 2009, n. 6 ha così disposto: "3. Al comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 44/2008 le parole «sono abrogati» sono sostituite dalle seguenti: «si applicano compatibilmente con le risorse finanziarie stanziare nel bilancio annuale e pluriennale della Regione o, con deliberazione del Consiglio regionale, le funzioni del Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza possono essere conferite all'Ufficio del Difensore Civico, di cui alla l.r. 17/1986 ». L'art. 55, comma 3, della L.R. 6/2009 è stato abrogato dall' art. 5 della l.r. 6 ottobre 2009, n. 38.

[2] Articolo abrogato dal comma 2 dell' articolo 9 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44; successivamente il comma 3 dell' articolo 55 della L.R. 9 aprile 2009, n. 6 ha così disposto: "3. Al comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 44/2008 le parole «sono abrogati» sono sostituite dalle seguenti : «si applicano compatibilmente con le risorse finanziarie stanziare nel bilancio annuale e pluriennale della Regione o, con deliberazione del Consiglio regionale, le funzioni del Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza possono essere conferite all'Ufficio del Difensore Civico, di cui alla L.R. 17/1986 ». L'art. 55, comma 3, della L.R. 6/2009 è stato abrogato dall' art. 5 della L.R. 6 ottobre 2009, n. 38 .

[3] Comma così modificato dall' art. 2 della L.R. 12 aprile 2011, n. 8 .

[4] Comma così modificato dall' art. 1 della L.R. 6 ottobre 2009, n. 38 .

[5] Articolo abrogato dal comma 2 dell' articolo 9 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44 ; successivamente il comma 3 dell' articolo 55 della L.R. 9 aprile 2009, n. 6 ha così disposto: "3. Al comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 44/2008 le parole «sono abrogati» sono sostituite dalle seguenti : «si applicano compatibilmente con le risorse finanziarie stanziare nel bilancio annuale e pluriennale della Regione o, con deliberazione del Consiglio regionale, le funzioni del Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza possono essere conferite all'Ufficio del Difensore Civico, di cui alla L.R. 17/1986 ». L'art. 55, comma 3, della L.R. 6/2009 è stato abrogato dall' art. 5 della L.R. 6 ottobre 2009, n. 38 .

[6] Comma così modificato dall' art. 2 della L.R. 6 ottobre 2009, n. 38 .

[7] Articolo già modificato dall'articolo 9, comma 1, della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44 nel testo che si riporta di seguito: "Le Autorità di Garanzia, anche a livello nazionale, e il Garante regionale si danno reciproca segnalazione di situazioni di interesse comune, coordinando le rispettive attività". Il comma 1 dell' articolo 9 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44 è, poi, stato abrogato dall' art. 55 della L.R. 9 aprile 2009, n. 6 .

[8] Articolo abrogato dal comma 2 dell' articolo 9 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44; successivamente il comma 3 dell' articolo 55 della L.R. 9 aprile 2009, n. 6 ha così disposto: "3. Al comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 44/2008 le parole «sono abrogati» sono sostituite dalle seguenti : «si applicano compatibilmente con le risorse finanziarie stanziare nel bilancio annuale e pluriennale della Regione o, con deliberazione del Consiglio regionale, le funzioni del Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza possono essere conferite all'Ufficio del Difensore Civico, di cui alla L.R. 17/1986 ». L'art. 55, comma 3, della L.R. 6/2009 è stato abrogato dall' art. 5 della L.R. 6 ottobre 2009, n. 38 .

[9] Comma aggiunto dall' art. 3 della L.R. 6 ottobre 2009, n. 38 .

PAGINA BIANCA

€ 4,40



171280002940